

SENT.TRIB. DI BOLOGNA, R.G. 17543/2007.

NELLA SENTENZA IN QUESTIONE IL TRIB. DI BOLOGNA HA ESTRAPOLATO LA NORMA DAL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO CHE IN CASO DI CONDOTTE ILLEGITTIME DA PARTE DEL BENEFICIARIO DI CAMBIALE, PUR ALLORQUANDO LA LEVATA DELL'ATTO DEL PROTESTO SIA PIENAMENTE LEGITTIMA, IL DEBITORE PUO' SUCCESSIVAMENTE FAR VALERE IN GIUDIZIO LA DOMANDA DI SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DEL PROTESTO DAL REGISTRO INFORMATICO TENUTO DALLE CCAA.

NEL CASO IN SPECIE, SI TRATTAVA DI CAMBIALI EMESSE DA UNA SOCIETA' A FAVORE DI UN'ALTRA SUBAPPALTANTE, SOTTOPONENDO IL PAGAMENTO PERO' AD UNA CONDIZIONE SOSPENSIVA, CHE SE NEL CASO CONCRETO NON SI E' MAI VERIFICATA.

IL TRIB. HA INTRAVISTO IL *FUMUS BONI IURIS* DA PARTE DELLA SOCIETA' CHE LAMENTAVA IL PROTESTO SUBITO, CHE PUR LEVATO LEGITTIMAMENTE DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE, E' DA ATTRIBUIRE ALLE CONDOTTE ILLECITE DEI BENEFICIARI, I QUALI HANNO VIOLATO IL PATTO DI NON PORRE I TITOLI ALL'INCASSO PRIMA DEL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE STABILITA.

SI NOTA A TAL PROPOSITO LA DIFFERENZA DI REGIME DELLE CAMBIALI RISPETTO AGLI ASSEGNI, PER I QUALI SECONDO DOTTRINA E GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA NULLO E' OGNI PATTO DI GARANZIA TRA LE PARTI AI FINI DEL PROTESTO, STANTE LA LORO DIVERSA FUNZIONE SOCIALE E GIURIDICO, DI STRUMENTO DI CREDITO LE CAMBIALI E MEZZO DI PAGAMENTO GLI ASSEGNI.

INFINE IL TRIB. HA STABILITO CHE LA CANCELLAZIONE DEL PROTESTO IN TAL CASO NULLA RILEVA AI FINI DELLA TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA, AVENDO IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI LA FUNZIONE PRIMARIA DI RENDERE CONOSCIBILI A TERZI I SOGGETTI E GLI AUTORI NON SOLVIBILI E POCO AFFIDABILI, RIMANDENDO ESTRANEA DA TALE AMBITO LA SOCIETA' IN QUESTIONE.

QUANTO AL *PERICULUM IN MORA*, ESSO E' IN "*RE IPSA*", COME DA ABBONDANTE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, PERTANTO VIENE ORDINATA LA SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DEI TITOLI ALLA CCAA, IL CUI COMPORTAMENTO E' STATO UGUALMENTE RITENUTO LEGITTIMO.

P.B.